

CONTENZIOSO

Il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del ricorso

di Dottryna



Quando sussistono gravi vizi del ricorso afferenti per lo più a questioni processuali, il presidente di sezione, in sede di esame preliminare, ne pronuncia, con decreto soggetto a reclamo, l'inammissibilità.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Contenzioso*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nello specifico la disciplina del reclamo avverso il decreto presidenziale che dichiara inammissibile il ricorso.

Il **reclamo** avverso il **decreto di inammissibilità** del ricorso pronunciato dal presidente di sezione in sede di **esame preliminare** può essere proposto secondo le disposizioni contenute nell'[articolo 28 del D.Lgs. 546/1992](#). Si analizzano qui di seguito le **principali caratteristiche** dell'istituto.

Notificazione

Il reclamo deve essere proposto mediante **notificazione** alle parti costituite **entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione** del decreto di inammissibilità da parte della segreteria; inoltre, va **motivato** e deve contenere l'**indicazione del provvedimento impugnato**.

In caso di **mancato rispetto del termine** previsto per la proposizione del **reclamo**, quest'ultimo è **inammissibile** e il **decreto di inammissibilità** diventa **definitivo**.

Deposito

Il **soggetto reclamante** deve procedere alla **costituzione in giudizio nel termine perentorio di 15 giorni dalla data dell'ultima notificazione**, effettuando il **deposito del reclamo** notificato presso la segreteria della Commissione tributaria secondo le **forme** previste per la **costituzione**

in giudizio del ricorrente dall'[articolo 22 D.Lgs. 546/1992](#). Anche in caso di mancato rispetto del termine previsto per la costituzione in giudizio, il reclamo è inammissibile e il decreto di inammissibilità diventa definitivo.

In caso di **mancata costituzione in giudizio** della **parte resistente**, secondo la [C.M. 291/1996](#) il **reclamo** dovrebbe essere depositato **entro 30 giorni** dalla **comunicazione del provvedimento** a cura della segreteria, ovvero entro il termine per la proposizione del reclamo stesso.

Memorie difensive

Le **altre parti costituite** possono presentare **memorie difensive nei successivi 15 giorni dalla notificazione del reclamo**. Tale termine decorre chiaramente dalla **data di ricezione** dell'atto *ex articolo 16, comma 5, D.Lgs. 546/1992*.

Decisione

Scaduti i termini di deposito del reclamo e delle memorie, la Commissione tributaria, valutata preliminarmente l'ammissibilità del reclamo, **decide nel merito** la sua fondatezza **in camera di consiglio con immediatezza**.

Il **presidente di sezione** che ha emanato il decreto di inammissibilità **può far parte del collegio giudicante** che deciderà sul reclamo, non configurando la sua presenza alcuna ipotesi di **astensione o ricusazione**. La Commissione tributaria **decide sul reclamo** con:

- **sentenza**, se è dichiarata l'**inammissibilità del ricorso** o l'estinzione del processo;
- **ordinanza non impugnabile**, in **tutti gli altri casi**.

Nel primo caso, è possibile proporre **appello**; mentre, nel secondo, vengono adottati i provvedimenti per la **prosecuzione del giudizio**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >